

# COMUNE DI ARLENA DI CASTRO

## Provincia di Viterbo

### AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE Annualità 2025

## IL COMUNE DI ARLENA DI CASTRO

**Vista** la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 11;

**Visto** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 1999 e s.m. e i.;

**Vista** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 14;

**Vista** la deliberazione n. 1296 del 18 dicembre 2025 pubblicata sul B.U.R.L. n. 105 del 23 dicembre 2025 con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i criteri e le modalità di gestione e ripartizione dell'annualità 2025 e successive del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 31 del 21.01.2026 (RG n. 61) che approva l'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2025;

### RENDE NOTO

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, abitano in alloggi condotti in locazione.

Le risorse assegnate al Comune di Arlena di Castro sono pari ad € 1.758,05.

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro il termine del **14 aprile 2026**.

Tale termine è perentorio.

### 1. REQUISITI

Sono ammessi al contributo i richiedenti che posseggano i seguenti requisiti **nel corso dell'annualità 2025**:

- a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità **alla data di presentazione della domanda di contributo**;
- b) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune di Arlena di Castro e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
- c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.) nell'ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell'ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro o di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

- e) non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
- g) ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto, risulti superiore al 24%.

*L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda ed il valore del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, è riferito all'anno indicato nel bando comunale, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati. La percentuale di incidenza è determinata:  $incidenza = (canone\ annuo\ effettivamente\ pagato / ISEE) \times 100$ .*

Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Assegno di inclusione (ADI) di cui all'art. 11 del D.L. n. 48/2023, convertito con Legge n. 85/2023. Il Comune, verificata attraverso l'istruttoria delle domande dei richiedenti contributo l'eventuale percezione della suddetta quota ADI destinata all'affitto, scomputerà in detrazione la stessa dal contributo concesso.

## 2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune ed attesta il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

- 1) documento di identità in corso di validità;
- 2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, per gli inquilini cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
- 3) contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente, per il quale è richiesto il contributo;
- 4) ISEE in corso di validità;
- 5) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2025.

Qualora nel corso dell'anno 2025, per il medesimo alloggio, è stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati.

In caso di decesso del richiedente ammesso al contributo, l'importo riconosciuto è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio.

Variazioni ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai preposti Uffici comunali ai fini dell'ottenimento del contributo.

## 3. CONTRIBUTO

Il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente versato e comunque non può essere superiore ad un contributo totale di € 2.000,00 per ogni singolo richiedente, nei limiti delle disponibilità regionale erogata al Comune.

**Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Assegno di inclusione (ADI) di cui all'articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Pertanto, sarà compito dei Comuni, verificare, attraverso l'istruttoria delle domande dei richiedenti contributo, l'eventuale percezione della suddetta quota ADI nell'annualità 2025, destinata all'affitto e quindi lo scomputo della stessa dal contributo massimo previsto dal bando, ovvero dal 40% del canone annuo versato e non superiore ai 2.000,00€.**

Alla scadenza dei termini previsti dal presente Avviso, il Comune provvede alla quantificazione dell'importo complessivamente riconosciuto ai richiedenti ammessi nella graduatoria 2025 ed alla trasmissione alla Regione Lazio della "richiesta comunale delle risorse".

Il Comune, a seguito della richiesta comunale di contributo trasmessa alla Regione e nei limiti della disponibilità regionale erogata, potrà liquidare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Pertanto, ad ogni avente diritto sarà riconosciuto un contributo così determinato: 40% del canone annuo effettivamente versato, fino ad un massimo di € 2.000,00.

Laddove il fabbisogno comunale accertato (determinato come sopra) fosse superiore alle risorse regionali assegnate, il contributo riconosciuto ad ogni avente diritto sarà ridotto proporzionalmente.

*Ad esempio:*

*Domanda A: contributo riconosciuto € 1.500*

*Domanda B: contributo riconosciuto € 1.000*

*Domanda C: contributo riconosciuto € 1.000*

*Fabbisogno comunale: € 3.500 (A+B+C)*

*Risorse a disposizione: € 2.737,21*

*Il contributo effettivo riconosciuto alla Domanda A sarà così calcolato: € 1.500 corrisponde al 42,86% del fabbisogno comunale, pertanto gli sarà attribuito il 42,86% delle risorse a disposizione (€ 1.173,16).*

*E così via...*

Le eventuali economie saranno suddivise proporzionalmente tra tutti i beneficiari, entro il limite del contributo totale di € 2.000,00 ciascuno.

#### **4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà pervenire al Comune di Arlena di Castro entro il termine perentorio del **14 aprile 2026** esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, sito in Arlena di Castro alla Piazza San Giovanni n. 3, nei giorni ed orari di apertura al pubblico;

- invio tramite PEC, da un indirizzo PEC, al seguente indirizzo: PEC: [amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it](mailto:amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it)

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Arlena di Castro, 21 gennaio 2026



*Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Conte*

